

ORIGINALE



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro

CONVENZIONE TRA UNIONE "TERRE E FIUMI" E I COMUNI DI COPPARO, BERRA, JOLANDA DI SAVOIA, TRESIGALLO, FORMIGNANA, RO PER LA GESTIONE UNITARIA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE

Rep. n. 37/ADU

L'anno duemilaquindici, il giorno ~~TRENTUNO~~ del mese di ~~AGOSTO~~.....in Copparo nella sede dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

COMUNE DI COPPARO: rappresentato dal **Vice Sindaco Martina Berneschi** nata a Ferrara il 16.04.1989 domiciliata per la carica presso la sede comunale, Via Roma n. 28 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.03.2015 (codice fiscale 00053930384);

COMUNE DI BERRA: rappresentato dal Sindaco Sig. **Eric Zaghini**, nato a Copparo (FE) il 12.04.1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via 2 febbraio n. 23 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2015 (codice fiscale 00308420389);

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA rappresentato dal Sindaco Sig.ra **Elisa Trombin**, nata a Copparo (FE) l'01.08.1973, domiciliata per la carica presso la sede comunale, P.zza Unità d'Italia

n. 5 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2015 (codice fiscale 00313290389);

COMUNE DI FORMIGNANA rappresentato dal Sindaco Sig. **Marco Ferrari**, nato a Formignana (FE) l'11/11/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Vittoria n. 29, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2015 (codice fiscale 00229710389);

COMUNE DI TRESIGALLO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Dario Barbieri**, nato a Tresigallo (FE) il 21.02.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Italia n. 27, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19.03.2015 (codice fiscale 00207100389);


COMUNE DI RO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Antonio Giannini**, nato a Ferrara il 01.07.1977, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Libertà n. 1 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2015 (codice fiscale 00119840387);

E


L'UNIONE TERRE E FIUMI costituita con atto Rep. 66385 in data 01.12.2009 Racc. 12.025 a rogito notaio Trevisani Felice, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. **Nicola Rossi**, nato a Copparo (FE) il 26/04/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via Mazzini n. 47 Copparo (FE) il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 8 del 30.03.2015 (P.IVA – CF: 01801760388).

PREMESSO:

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Felice Trevisani di Copparo, in data 01/12/2009, rep. n. 66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n.9432 serie 1T, i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in seguito per brevità chiamata Unione,

Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and a smaller one.

- che l'art. 6, comma 4, dello Statuto dell'Unione prevede il trasferimento dai Comuni all'Unione delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia residenziale pubblica;
- che l'art. 6, comma 5, dello Statuto dell'Unione prevede che l'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento sia operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di non lasciare in capo al Comune competenze residuali;
- che l'art. 7 dello Statuto dell'Unione disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi dai Comuni all'Unione;
- che ai sensi del D.M. Infrastrutture del 22.04.2008 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituiscono una delle tipologie di alloggio sociale, ossia delle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;
- che la Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. ha disciplinato l'intervento pubblico nel settore abitativo sociale; in particolare, l'art. 6 di tale Legge definisce le funzioni dei Comuni in questa materia, mentre il Titolo III (artt. da 20 a 37) disciplina le modalità di gestione degli alloggi;
- che al fine di rendere efficace, efficiente ed economico il trasferimento, oltre a dare concreta attuazione al principio di cui al paragrafo precedente, i Comuni intendono trasferire all'Unione le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale sociale loro attribuite dalla Legge Regionale sopra citata, nonché i compiti relativi alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà comunale;



- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale sociale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- che con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 30.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci protempore, Vice Sindaco protempore e Presidente pro-tempore dell'Unione si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il conferimento da parte dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, per brevità chiamata Unione, che a mezzo del proprio legale rappresentate accetta, delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica loro attribuite dalla Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i., nonché i compiti relativi alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà comunale.

In particolare vengo trasferite all'Unione:

- **le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge n. 24/2001 e s.m.i.:**
 1. la rilevazione dei fabbisogni abitativi e l'individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;
 2. la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali;
 3. la predisposizione ed attuazione dei programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprietà di enti pubblici assegnati in concessione ai comuni;

4. la promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a termine e di edilizia residenziale pubblica;
5. l'individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in possesso dei requisiti di affidabilità e qualificazione definiti dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;
6. l'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla concessione e alla revoca dei contributi agli operatori di cui al punto 4 e dei contributi ai singoli cittadini di cui all'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari;
7. l'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni;
8. la costituzione di agenzie per la locazione ovvero lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.

Le funzioni amministrative di cui ai precedenti punti 3, 5, 7, 8, possono essere delegate ad ACER attraverso la stipula di apposita convenzione;

- **la redazione di regolamenti di uniforme applicazione** nel territorio dell'Unione relativi alla materia della assegnazione, gestione ed uso degli alloggi sociali (regolamenti di assegnazione, mobilità, uso degli alloggi e delle parti comuni, ripartizione degli oneri tra ente gestore ed assegnatari, autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, ospitalità, delle modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni dei regolamenti);
- **lo svolgimento dei compiti amministrativi** inerenti la gestione del patrimonio di edilizia residenziale sociale (bandi e graduatorie di assegnazione, gestione della commissione per la valutazione dei ricorsi in materia di domande di assegnazione degli alloggi, assegnazioni, assegnazioni per situazioni di emergenza, decadenza, vendita di alloggi);
- **la gestione degli alloggi di e.r.p.** di proprietà dei comuni e la fornitura dei servizi di cui all'Allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 391 del 30 luglio 2002, comprendenti



la gestione dei contratti, la gestione dei ricavi, la gestione degli assegnatari, la gestione della manutenzione ordinaria, la gestione condominiale, oltre al ripristino degli alloggi vuoti, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della L.R. n. 24/2001, l'Unione si avvarrà dell'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati, al fine di garantire alle medesime le migliori condizioni di efficienza, efficacia ed economicità di svolgimento.

L'affidamento di tali compiti e funzioni ad ACER Ferrara da parte dell'Unione avverrà attraverso la **stipula di apposita convenzione** che andrà a disciplinare le modalità di concessione del patrimonio di edilizia sociale e gli altri servizi richiesti, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 41, della L.R. n. 24/2001, secondo gli schemi convenzionali che, tempo per tempo, saranno deliberati dalla Conferenza degli Enti di ACER.

L'Unione, attraverso il proprio Ufficio Casa Unione di cui al successivo art. 2, sarà l'unico referente di ACER per le funzioni ed i compiti alla stessa conferite.



Art. 2 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA UNIONE

All'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, gli Uffici Casa dei Comuni sottoscrittori della convenzione cessano il loro funzionamento e vengono soppressi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto dell'Unione.

Le attribuzioni ed i compiti dei soppressi Uffici Casa dei Comuni saranno assunti dall'Ufficio Casa dell'Unione, denominato **"Ufficio Casa Unione"**.

L'organizzazione del servizio dovrà tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa secondo i principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione unificata del servizio deve sempre essere improntata ai seguenti principi:





- a. la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di gestione delle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione;
 - b. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - c. preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - d. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - e. rapporti con ACER Ferrara
 - f. la programmazione strategica, in raccordo con i Comuni, delle attività e funzioni conferite;
 - g. la rendicontazione annuale a ciascun Comune proprietario, sia a preventivo che a consuntivo, delle attività poste in essere rispetto alle attività e funzioni conferite, nonché dell'utilizzo delle risorse derivanti dal patrimonio di edilizia sociale di proprietà comunale.
2. Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel modello organizzativo approvato dalla Giunta e dal Consiglio e può essere adeguato nel tempo per soddisfare le mutate esigenze sia dell'Unione che degli Enti aderenti
 3. L'ambito territoriale del servizio associato di Edilizia Residenziale Pubblica è individuato nel territorio dell'Unione
 4. L'Ufficio Casa Unione sarà ubicato in Copparo.
 5. Ciascun Comune, al fine di favorire l'accesso ai servizi in questione da parte dei propri cittadini, comunicherà all'Unione l'eventuale esigenza di apertura di uno sportello dedicato e le richieste relative alle modalità di apertura; il costo dello stesso sarà a carico di ogni singolo Comune
 6. Dovranno essere privilegiati e favoriti, attraverso opportuni e mirati investimenti, i collegamenti telematici tra cittadini ed Ufficio Casa Unione, tra cittadini ed ACER per le funzioni ed i compiti a questa conferiti, e tra Ufficio Casa Unione ed ACER.

Art. 3 - MODALITA' E TERMINI DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

  7

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dal 01/04/2015 ed avrà durata quinquennale rinnovabile.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1, attribuite fino ad allora ai Comuni, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti istituzionali che essi hanno in essere con altri enti relativamente alle materie conferite
3. La competenza del Servizio dell' Unione riguarderà unicamente le pratiche presentate successivamente alla data di cui al comma 1. Rimangono pertanto di competenza dei singoli comuni le pratiche protocollate in data antecedente
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura iniziale corrispondente a quanto indicato nel modello organizzativo approvato dalla giunta che può essere adeguato nel tempo
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
8. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando ai Servizi in oggetto i regolamenti di funzionamento in vigore alla data di sottoscrizione della convenzione

  8

9. Per il coordinamento ed il raccordo delle attività e dei Servizi conferiti è possibile costituire Coordinamenti tecnici e politici tra le figure dell'Unione e quelle dei singoli Comuni. Il coordinamento tecnico è convocato dal Responsabile del Servizio dell'Unione ed è composto da tutti i Responsabili di Area o Settori dei singoli Comuni e dell'Unione, interessati alle procedure; quello politico è convocato dall'assessore competente dell'Unione. Il coordinamento tecnico svolge funzioni consultive, propositive, attuative e di raccordo in ordine alle problematiche concernenti la gestione del servizio che coinvolgono l'Unione ovvero i singoli Comuni, quello politico svolge attività di indirizzo da sottoporre alla Giunta dell'Unione.

Art. 4 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e/o determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art 1.

2. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionamento del Servizio, vengono determinate attraverso l'approvazione del modello organizzativo. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 5 - SEDE

1. La sede del Servizio è stabilita a Copparo in via Mazzini 47, sede dell'Unione

2. La sede operativa potrà essere trasferita anche su altri Comuni per meglio rispondere al mutare delle esigenze del servizio

Art. 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

 9

2. I trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. L'Unione può effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fine ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile e mobile correlate all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 7 - RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio, con la presente convenzione, sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. Per particolari spese, progetti e iniziative, le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sentiti i Comuni interessati, verranno fissati con appositi regolamenti e criteri di spesa.

3. Tutte le spese relative al trasferimento in Unione delle funzioni in oggetto, saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi conferiti in base ai seguenti schemi:



a) **SERVIZIO CASA**, ossia lo svolgimento dei compiti amministrativi relativi alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, che i Comuni trasferiscono all'Unione e che indicano di affidare ad ACER; si richiama l'art. 10 dello Statuto dell'Unione;

a 1) La suddivisione del costo del Servizio Casa tra i Comuni potrà essere rivisto in caso di significative modifiche dei parametri assunti per la ripartizione del costo (a titolo esemplificativo, utenti in graduatoria – alloggi di e.r.p. in gestione), previa deliberazione della Giunta dell'Unione.

b) **GESTIONE SPORTELLO** ossia a ciascun Comune saranno attribuiti i costi di gestione dello sportello in relazione al numero di giornate settimanali di richiesta del servizio e delle ore di apertura in ciascuna giornata. I Comuni concordano di attribuire tale servizio ad Acer per il primo anno dalla data di sottoscrizione della suddetta convenzione;

b1) La gestione degli sportelli nei Comuni potrà essere rivista in caso di significative modifiche degli accessi, previa deliberazione della Giunta dell'Unione.

c) **COSTO PERSONALE** trasferito e/o comandato in Unione; a riguardo si richiama l'art 10 dello Statuto Unione che ne definisce il costo di compartecipazione alla spesa fatte salve le verifiche di cui al comma 3 del presente articolo;

e comunque richiamate nell'art.10 dello statuto dell'Unione;

4. La presente convenzione verrà sottoposta a verifica entro il 31/12/2015 al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei Comuni rispetto alle attività e funzioni conferite all'Unione (comprese quelle da questa attribuite a terzi) ed eventualmente attivare i necessari correttivi gestionali finalizzati a garantire la migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza.

ART. 8 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione per lo svolgimento dei servizi conferiti utilizza:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra l'Unione e il Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.


4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione dovrà condurre con diligenza i beni in concessione e dovrà provvedere a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi, per qualsiasi causa, ai beni in concessione d'uso, nonché la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, e a carico dell'Unione.

ART. 9 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

 
12

1. L'eventuale recesso di un comune dalla presente convenzione dovrà essere preceduto da apposito accordo tra comune recedente e Unione regolante i riflessi e le ricadute del recesso medesimo sulla gestione del servizio in termini di dotazioni di personale, strumentali e finanziarie.
2. Saranno a carico del Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare per la riorganizzazione del servizio a seguito del recesso.
3. Il recesso dalla convenzione, oltre che congruamente motivato, dovrà essere preceduto da un preavviso di mesi sei.

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 11 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 12 - REGISTRAZIONE


1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI COPPARO

IL SINDACO DEL COMUNE DI BERRA

IL SINDACO DEL COMUNE DI FORMIGNANA



IL SINDACO DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA




IL SINDACO DEL COMUNE DI TRESIGALLO



IL SINDACO DEL COMUNE DI RO



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI



E
D

G
P